

IL PUNTO SULLE ULTIME MISURE SU OBBLIGO VACCINALE E SUPER GREEN PASS

Il governo è intervenuto in maniera significativa con numerose e diverse misure volte al contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19 che riguardano, in particolare, l'estensione dell'obbligo vaccinale, l'istituzione dell'obbligo del super green pass, la sorveglianza sanitaria e il rinforzo dei controlli.

Molte misure interessano anche le attività degli enti del Terzo settore e del non profit in generale.

Ecco gli aspetti più rilevanti contenuti nei dd.ll. nn. 172/2021, 221/2021, 229/2021 e 1/2022.

Estensione dell'obbligo vaccinale

È prevista l'estensione della vaccinazione obbligatoria

- **a decorrere dal 15 dicembre 2021** al personale amministrativo della sanità e della scuola, del comparto difesa (esercito, marina, aeronautica e carabinieri), sicurezza (polizia, guardia di finanza, polizia penitenziaria, guardia costiera e corpo forestale) e soccorso pubblico (vigili del fuoco), oltre che alla polizia locale e al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori (art. 2 dl n. 172/2021);
- **dall'8 gennaio 2022 al 15 giugno 2022** ai cittadini italiani e altri Stati membri dell'Unione europea nel territorio dello Stato, e inoltre ai stranieri, che hanno compiuto il cinquantesimo anno di età; tale obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della Salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti Sars-Cov -2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita. L'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, determina il differimento della vaccinazione (art. 1 dl n. 1/2022).

In caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro in uno dei seguenti casi:

- soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non hanno iniziato il ciclo vaccinale primario;
- soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non devono effettuare la dose di completamento del vaccino primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con la circolare del Ministero della Salute;
- soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non devono passare la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario i termini di validità delle certificazioni verdi Covid-19.

Passaggio verde

Il dl n. 172/2021 ha introdotto il super green pass rilasciato unicamente alle persone vaccinate o guarite, la cui durata dal 1° febbraio 2022 è fissata in 6 mesi (come previsto dal dl n. 221/2021).

La super certificazione è stata inizialmente prevista dal dl n. 172/2021 in zona bianca a decorrere dal 6 dicembre 2021 e sino al 15 gennaio 2022, in zona gialla già dal 29 novembre senza alcuna scadenza temporale per accedere ad alcune attività:

spettacoli, eventi e competizioni sportive, ristorazione al chiuso (fatta eccezione per i servizi di

ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti alloggiati), musei e luoghi della cultura, fiere, centri termali, centri culturali, centri sociali e ricreativi limitatamente alle attività al chiuso, sale bingo, sale gioco feste e discoteche, cerimonie pubbliche.

È previsto l'obbligo del possesso del super green pass dal 10 gennaio 2022 (dl n. 221/2021) per:

- piscine, palestre e sport di squadra al chiuso;
- musei e mostre;
- centri benessere al chiuso;
- centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);
- parchi tematici e di divertimento;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l'infanzia) al chiuso;
- sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Successivamente, il dl n. 229/2021 ha ampliato, sempre a partire dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, il possesso e utilizzo del super green pass è obbligatorio anche per l'accesso e l'utilizzo delle seguenti attività:

- alberghi, strutture ricettive e per servizi di ristorazione prestati all'interno degli stessi, anche se riservati ai clienti alloggiati;
- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
- sagre e fiere;
- convegni e congressi;
- servizi di ristorazione all'aperto;
- impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
- piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto e centri benessere anche all'aperto;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all'aperto.

Inoltre, il super green pass è oggi necessario per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale (dl n. 229/2021).

È previsto, inoltre, per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età, il possesso del super green pass per l'accesso ai luoghi di lavoro dal 15 febbraio 2022 (dl n. 1/2022).

Nel caso in cui i lavoratori comunicano di non essere in possesso della certificazione o che risultino privi delle stesse al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione delle predette certificazioni, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per i giorni di assenza ingiustificata, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Inoltre, fino al 31 marzo 2022, l'accesso ai seguenti servizi e attività è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi Covid-19 base (dl n. 1/2022):

- servizi alla persona (a partire dal 20 gennaio 2022);

- pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatte salve quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della Salute, d'intesa con il Ministro dello Sviluppo economico e della pubblica amministrazione, da adottarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (a partire dal 1 febbraio 2022);
- colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.

Quarantena

Il dl n. 229/2021 ha inoltre previsto che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose booster (di richiamo).

Fino al decimo giorno successivo all'ultimo contatto stretto con soggetti positivi al Covid-19, a questi soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2 e di effettuare – solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all'ultima esposizione al caso.

Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell'auto-sorveglianza consegua all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all'Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.

Capienze impianti sportivi

Le capienze degli impianti sportivi sono consentite al massimo al 50% per quelli all'aperto e al 35% per gli impianti al chiuso (dl n. 229/2021).

Ristoranti e locali al chiuso

Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica (31 marzo 2022) il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione è consentito esclusivamente ai soggetti che rientrino in uno dei seguenti casi (dl. n. 221/2021):

- avvenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
- avvenuta guarigione da Covid-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito a infezione da Sars-Cov-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della Salute;
- avvenuta guarigione da Covid-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
- soggetti di età inferiore ai dodici anni o soggetti esenti dalla campagna vaccinale.

Eventi di massa, feste all'aperto, sale da ballo, discoteche

Dal 25 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022 sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implicino assembramenti in spazi all'aperto. Sono anche sospese le attività che si svolgono in sale da

ballo, discoteche e locali assimilati (dl n. 221/2021).

Ingressi di visitatori in strutture socio-sanitarie e Rsa

A partire dal 30 dicembre 2021 e fino al 31 marzo 2022, l'accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice è consentito, esclusivamente, ai soggetti muniti di una certificazione verde Covid-19, rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario (dl n. 221/2021)

L'accesso è, anche, consentito ai soggetti che rientrino in uno dei seguenti casi:

- avvenuta guarigione da Covid-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito a infezione da Sars-Cov-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della Salute;
- avvenuta guarigione da Covid-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
- avvenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
- avvenuta guarigione da Covid-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito a infezione da Sars-Cov-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della Salute;
- effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della Salute, con esito negativo al virus Sars-Cov-2;
- avvenuta guarigione da Covid-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo, unitamente a una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l'accesso.

Scuola

In ambito scolastico sono stabilite nuove regole per la gestione dei casi di positività (dl n. 1/2022).

Nello specifico:

- nella **scuola dell'infanzia**, in presenza di un caso di positività è prevista la sospensione delle attività per una durata di dieci giorni;
- nella **scuola primaria**:
 - con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L'attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività, test che sarà ripetuto dopo cinque giorni;
 - in presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;
- nella **scuola secondaria di I e II grado**:
 - fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l'auto-sorveglianza e con l'uso, in aula, delle mascherine FFP2;

